

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1083

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REGGIANI

Presentata il 21 dicembre 1983

Disposizioni limitative della facoltà di opzione per la detrazione normale dell'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, ha radicalmente modificato l'istituto dell'opzione prevista dall'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di tutti i produttori agricoli che, in sede di dichiarazione annuale, intendano applicare la detrazione dell'imposta nei modi normali.

In sintesi le nuove disposizioni limitano l'esercizio della facoltà di opzione, vincolando tutti i produttori agricoli a permanere nel regime speciale forfettario per almeno un biennio, ed escludendo la possibilità dell'opzione stessa per i soggetti che esercitano attività di allevamento di bovini, con terreno potenzial-

mente insufficiente a produrre almeno la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame.

Una particolare disposizione di natura transitoria prevede, poi, la impossibilità di optare per la detrazione normale dell'imposta per gli anni 1984 e 1985.

In proposito va osservato che il nuovo istituto della opzione, nel costituire una ingiustificata penalizzazione a danno di tutti i produttori agricoli con effetti di disincentivazione degli investimenti, non risolve il problema degli abusi nel recupero dell'imposta a monte da parte delle società di comodo del settore degli allevamenti di bovini, posto che per queste ultime viene mantenuta la possibilità di ottenere, almeno ogni biennio, artificiosi rimborsi d'imposta.

Per tali considerazioni, è auspicabile una revisione dell'istituto dell'opzione, mediante l'emanazione di una apposita disposizione modificativa che preveda la indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto dei bovini.

Tale disposizione, oltre ad eliminare drasticamente gli abusi nelle richieste di rimborso dell'IVA, non sarebbe nemmeno in contrasto con il principio della neutralità del tributo, posto che il contribuente potrebbe sempre far uso della facoltà di

esercitare l'opzione per l'applicazione del regime normale d'imposta ai sensi del vigente articolo 34, ultimo comma.

Inoltre, per ovviare agli inconvenienti sulla efficacia temporale delle nuove disposizioni, è opportuno prevedere che le disposizioni modificative abbiano effetto dal 1° gennaio 1984 e, pertanto, con riferimento al periodo d'imposta 1984, con implicita abrogazione delle norme correttive contenute nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificati dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono sostituiti dal seguente:

« I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facoltà di optare per la detrazione nel modo normale. In tal caso, la detrazione di cui all'articolo 19 non è ammessa per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1984 e con riferimento al periodo d'imposta 1984.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.